

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento predisposto ai sensi dell'articolo 5 della legge 142/90, recepito dalla legge regionale 48/91 e dal vigente statuto, disciplina l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento del gruppo volontari di protezione civile del comune.

L'attività del gruppo deve essere inserita nelle strutture di protezione civile come previsto dall'articolo **12** del regolamento comunale per la protezione civile.

Le norme di riferimento sono: le vigenti norme in materia di protezione civile, quelle in materia di volontariato, il D.P.R. 21 settembre 1994, n.613; l'ordinanza del Ministro della protezione civile del 6 ottobre 1984; il D.L. 159/1984; la legge 22/8/91 n.196; la L.R. 7/6/94 n.22; la L.R. 31 agosto 1998, n.14; il Regolamento regionale che disciplina le attività di volontariato di Protezione civile nella Regione Siciliana di cui al D.P.Reg. n. 12 del 15.06.2001 e sue circolari ; il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Protezione Civile pubblicato sulla GURS n. 17 del 12/04/2002.

Articolo 2

Costituzione e finalità

E' costituito il gruppo comunale dei volontari di protezione civile cui possono aderire cittadini di ambo i sessi residenti nel Comune, che abbiano superato la maggiore età, ovvero abbiano superato il sedicesimo anno di età, previa assunzione di responsabilità da parte dell'esercente la potestà genitoriale, allo scopo di prestare **volontariamente** la loro opera senza fini di lucro o vantaggi personali, nell'ambito della protezione civile in attività di **previsione, prevenzione e soccorso**.

L'accettazione e il rispetto del presente regolamento condiziona l'appartenenza al gruppo.

La formalizzazione della costituzione del Gruppo è fatta con provvedimento del Sindaco ai sensi e per gli effetti del Regolamento Comunale di Protezione Civile.

L'elenco dei volontari, da riportare in un apposito registro con tutte le notizie utili all'attività del Gruppo sarà aggiornato semestralmente.

Il Sindaco può chiedere l'iscrizione del gruppo comunale di volontari agli elenchi e albi nazionali e regionali, richiederne i contributi previsti per l'attività di volontariato da leggi Nazionali e Regionali.

Il Gruppo, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n°12 del 15/06/2001, può essere costituito, in associazione con altri comuni, in tal caso, la possibile adesione è estesa ai residenti nei comuni associati, aventi le caratteristiche di cui al comma 1 del presente articolo.

Articolo 3 Ammissione

L'ammissione al gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda, da presentare **entro il 31 dicembre di ogni anno** e all'accettazione della stessa da parte del Sindaco del comune competente.

Le domande vanno presentate all'Ufficio Protocollo, debitamente compilando l'apposito modulo predisposto che si trova in distribuzione presso gli Uffici Comunali.

La domanda, preferibilmente compilata su apposito modulo approntato dal coordinatore, dovrà contenere oltre le generalità e il recapito anche eventuali specializzazioni e interessi del richiedente

La non ammissione deve essere motivata in relazione a quanto previsto dal presente Regolamento, dal Regolamento Comunale di protezione Civile e dalle norme sulla Protezione Civile.

Il Sindaco utilizzerà le forme più opportune per incentivare l'adesione dei cittadini all'iniziativa.

Articolo 4 Riconoscimento

I volontari ammessi a far parte del Gruppo sono muniti di tesserino di riconoscimento che ne certifichi le generalità, l'appartenenza al gruppo, la qualifica e la specializzazione.

Il tesserino e l'altro materiale sarà consegnato a cura del responsabile dell'ufficio di Protezione Civile e deve essere restituito al momento di dimissione o espulsione dal gruppo.

L'ufficio comunale di Protezione Civile terrà apposito registro, articolato per volontario, per il carico e lo scarico del materiale consegnato.

Articolo 5 Formazione, Istruzione, Addestramento

I volontari devono seguire i corsi di formazione, istruzione e addestramento, organizzati dal Comune e possono partecipare a quelli tenuti a cura della Prefettura, del Corpo Nazionale dei VV.FF., del Corpo Forestale dello Stato, della Provincia, della Regione e da altri Enti individuati dal Sindaco fra gli enti che, per i compiti istituzionali cui attendono, siano ritenuti idonei.

La partecipazione ai corsi organizzati da Enti esterni sarà autorizzata dal Sindaco.

La richiesta per le attività formative/addestrative sarà inoltrata dal Comune e sarà formulata tenendo conto: degli obiettivi da raggiungere, dei profili dei volontari partecipanti, dei rischi specifici esistenti o ipotizzabili sul territorio.

La definitiva iscrizione dei volontari ammessi nel registro dei partecipanti al G.C.V.P.C. potrà avvenire solo a seguito del superamento del corso di base in materia di Protezione Civile, organizzato dal Comune o da altri Enti preposti con le modalità previste dalla normativa vigente.

Le spese, che saranno impegnate, disposte e autorizzate come previsto dalle norme in materia, per l'organizzazione o per la frequenza dei corsi tenuti da altri enti faranno carico al Comune se non altrimenti coperte.

Articolo 6 Squadre specializzate

All'interno del G.C.V.P.C. possono essere formate squadre specializzate in relazione ai principali rischi cui il territorio è soggetto .

Articolo 7 Obblighi

Gli appartenenti al G.C.V.P.C. sono tenuti a partecipare alle attività menzionate all'art.2 con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione.

In particolare i volontari sono tenuti a:

a) partecipare con impegno ai corsi di formazione, addestramento e alle

- esercitazioni;
- b) rendersi disponibili, in caso di necessità, per l'impiego in attività di protezione civile;
- c) mantenere efficiente l'equipaggiamento eventualmente loro assegnato;
- d) sottoporsi alla vaccinazione antitiflica - paratiflica e alla vaccinazione anatossina - tetanica qualora non abbiano subito le predette vaccinazioni negli ultimi tre anni. La vaccinazione antitiflica - paratiflica deve ripetersi con frequenza triennale mentre quella anatossinatetanica con frequenza quinquennale;

Gli appartenenti al G.C.V.P.C non possono svolgere, nelle vesti di volontari di protezione civile, alcuna attività contrastante con le finalità indicate.

Articolo 8 Garanzie

Ai volontari saranno garantiti i seguenti benefici:

- **MANTENIMENTO DEL POSTO DI LAVORO**

Al volontario impiegato in attività addestrativa o in interventi di protezione civile viene garantito, per il periodo d'impiego, il mantenimento del posto di lavoro;

- **COPERTURA ASSICURATIVA**

I componenti del gruppo sono coperti, durante l'impiego autorizzato, da assicurazione stipulata dal Ministro per il coordinamento della protezione civile o dalla Regione o dal Comune.

- **RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE**

Al gruppo o ai singoli componenti spetta il rimborso delle spese sostenute relative al carburante per l'uso dei mezzi di trasporto durante l'attività addestrativa o negli interventi debitamente autorizzati dal Ministro per il Coordinamento della protezione civile, dalla Regione o dal Comune. Tali spese dovranno essere documentate in base al chilometraggio effettivamente percorso e riferite alle tariffe in vigore per i dipendenti civili dello Stato.

Articolo 9 Dotazioni

Il G.C.V.P.C. verrà dotato di idoneo equipaggiamento di tipo individuale e collettivo.

La Prefettura potrà integrare le dotazioni del gruppo Comunale con equipaggiamenti e mezzi speciali di intervento all'uopo assegnati dal dipartimento della Protezione Civile.

Articolo 10 Comportamento

Gli appartenenti al gruppo sono tenuti a partecipare alle attività previste dal presente Regolamento con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione.

Sono tenuti a comunicare eventuali variazioni di recapito, da annotare negli appositi registri. Essi non possono svolgere, nelle vesti di volontari di protezione civile, alcuna attività contrastante con le finalità del gruppo.

Articolo 11 Coordinatore

Il Sindaco designa un Comitato Direttivo interno ovvero un coordinatore del Gruppo, scegliendolo preferibilmente fra i dipendenti del Comune tenuto conto della formazione nel settore o legittimato dal voto della maggioranza dei volontari riuniti in assemblea plenaria.

Il coordinatore del gruppo, ovvero il comitato direttivo, è garante del rispetto e dell'osservanza del presente regolamento, dura in carica cinque anni e può essere rieletto.

Avrà cura di segnalare al Sindaco le necessità e le disfunzioni dell'attività del gruppo e proporre l'eventuale allontanamento dei componenti il cui comportamento rechi nocimento all'attività del gruppo o non rispetti quanto previsto dalle norme vigenti e dal presente regolamento.

Il coordinatore proporrà e curerà le attività del Gruppo collaborando per la parte amministrativa con il responsabile del servizio di Protezione civile.

Articolo 12 Sanzioni

All'appartenente al gruppo che non rispetti quanto previsto dal presente

regolamento e dal regolamento di protezione civile o che tenga un comportamento non consono ai compiti assegnati, sarà applicata la sanzione della sospensione fino ad un massimo di tre mesi o quella dell'allontanamento dal gruppo.

Le infrazioni lievi comportano la sospensione temporanea, inflitta in via precauzionale dal responsabile del gruppo fino ad un massimo di 30 giorni.

Le infrazioni gravi possono comportare l'eventuale espulsione determinata dal sindaco, previa contestazione a cui l'interessato potrà fare le proprie controdeduzioni entro 15 giorni dalla notifica.

L'interessato, è tenuto a rimborsare il comune dell'eventuale perdita per colpa del materiale affidatogli.

Articolo 13 Organizzazione

In un apposito registro saranno riportati le generalità e il recapito, anche telefonico, dei volontari.

All'interno del gruppo possono essere formate squadre specializzate in relazione ai principali rischi cui il territorio è soggetto, in questo caso sarà istituito un registro per squadre.

Il gruppo di emergenza opera alle dipendenze degli organi predisposti alla direzione e al coordinamento degli interventi come previsto dal vigente Regolamento per la Protezione Civile.

Il gruppo è organizzato in due sezioni di cui una operativa e una di riserva.

L'iscrizione nelle sezioni avverrà in maniera partecipativa ed in base alle specializzazioni possedute, alle disponibilità fornite ed al tipo di interventi che si suppone operare.

I volontari iscritti alla sezione operativa dovranno essere coperti durante l'impiego autorizzato, da assicurazione come previsto dall'art.6 del presente regolamento.

Articolo 14 Automezzi

Il conducente, autorizzato all'uso degli automezzi è responsabile dei mezzi

stessi e della loro custodia all'esterno della rimessa o sede associativa. E' responsabile di tutto il materiale a bordo, ovvero deve assicurarsi che, al termine degli interventi o addestramenti, tutto il materiale sia rientrato, ***fermo restando l'individuale responsabilità dei volontari nell'utilizzo delle attrezzature.***

Ogni autista redigerà apposita scheda di macchina. Tale verbale deve rimanere a bordo del mezzo stesso.

Articolo 15 Coordinamento

Il Sindaco nella sua qualità di autorità comunale di protezione civile è responsabile unico del gruppo, nel caso di nomina di un coordinatore, quest'ultimo ha la responsabilità operativa del gruppo durante le sue attività.

Il Sindaco nella sua qualità di capo dell'amministrazione è il rappresentante legale del gruppo. Il coordinatore dipende funzionalmente dal Sindaco a cui dovrà riferire su ogni attività del gruppo e delle sue necessità.

Il Sindaco nell'espletamento delle sue funzioni di Responsabile unico del gruppo può avvalersi della collaborazione del responsabile del servizio di Protezione Civile.

Articolo 16 Finanziamento

Nei limiti delle disponibilità anche finanziarie del Comune, al gruppo saranno assegnati gli strumenti e i mezzi operativi indicati dal coordinatore operativo e potranno essere garantite adeguate coperture assicurative come previsto dalla legge 22/8/91 n. 196.

All'uopo nel bilancio di previsione dovrà essere prevista la necessaria dotazione finanziaria, che sarà gestita dal servizio protezione civile.

Il Comune potrà chiedere appositi finanziamenti per l'attività di addestramento, di aggiornamento, per le necessarie dotazioni.

Articolo 17 Amministrazione

La gestione amministrativa dell'attività del gruppo è affidata al servizio di

protezione civile che opererà su indicazione del Sindaco.

Allo stesso compete la gestione contabile utilizzando la dotazione finanziaria prevista in bilancio e assegnata al responsabile del servizio.

Al responsabile del servizio di protezione civile individuato ai sensi delle vigenti disposizioni, competono tutti gli atti di gestione, nei limiti delle indicazioni del sindaco e dell'assegnazione del budget.

Articolo 18 **Rinvio**

Per quanto non previsto, si applicano le norme del regolamento per la Protezione civile e le disposizioni vigenti in materia di Protezione Civile e di Volontariato.

Per la gestione amministrativa e contabile si applicano, altresì, le norme contabili e contrattuali vigenti nel comune.

In caso di gruppo costituito in associazione ad altri Comuni, l'atto associativo, dovrà contenere le competenze di nomina e di Responsabilità e coordinamento di cui ai precedenti articoli.

Articolo 19 **Entrata in Vigore**

Il presente regolamento ai sensi delle vigenti disposizioni, entrerà in vigore dopo la sua pubblicazione all'Albo pretorio per 15 giorni successivi al riscontro di legittimità da parte dell'Organo di controllo.

Sarà inserito nella raccolta ufficiale dei regolamenti comuni a disposizione dei cittadini che potranno avere copia informale.